Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1904 — **Roma — Sabato 9 luglio** — **Numero 160**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il Numero **307** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Naziono
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata, con effetto dal 1° gennaio 1904, la qui unita Convenzione addizionale in data 3 dicembre, stipulata con la Società Napoletana di Navigazione, pel miglioramento dei servizi da essa esercitati nei golfi di Napoli e di Gaeta.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato, per l'adempimento delle condizioni di cui nell'accennata Convenzione, ad inscrivere nel bilancio passivo del Ministero delle Poste e dei Telegrafi, al capitolo « Servizio postale e commerciale marittimo » la somma di L. 20,000 per l'esercizio 1903-904 e quella di L. 40,000 per ogni esercizio successivo, fino alla scadenza della Convenzione medesima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
STELLUTI-SCALA.
L. LUZZATTI.
RAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

CONVENZIONE addizionale a quella annessa alla legge del 22 aprile 1893, n. 195, pel servizio fra Napoli e le isole dei golfi di Napoli e di Gaeta.

Il Ministro delle poste e dei telegrafi, quello d'agricoltura, industria e commercio e quello del tesoro, *interim* delle finanze, a nome dello Stato, il comm. Incoronato Edoardo, direttore della Società napoletana di navigazione, a nome della Società stessa da esso rappresentata in virtù di regolare mandato contenuto nella deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 2 dicembre 1903, hanno concertato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

La Società napoletana di navigazione s'obbliga di adibire co-

stantemente al servizio del golfo di Napoli i due piroscafi nuovi denominati *Regina Elena* e *Principessa Mafalda* della stazzatura di circa 500 tonnellate lorde di registro ciascuno e della velocità sviluppata alle prove di 15 a 16 miglia all'ora, non che gli altri due trasformati *Vittoria* e *Napoli* della stazzatura rispettivamente di tonnellate 346 e 729 e della velocità non inferiore a miglia 10 all'ora.

Qualora qualcuno di detti piroscafi dovesse perdersi o rendersi inadatto, la Società s'obbliga di sostituirlo con altro, da costruirsi in Italia, della stazzatura e della velocità non inferiori al piroscafo perduto o disadatto. La sostituzione avrà luogo entro il termine di 18 mesi, durante i quali la Società potrà surrogare il piroscafo perduto o disadatto con altro, anche preso a nolo, purchè sia corrispondente al servizio e possa compiere i viaggi nel tempo prescritto dall'orario. Tale piroscafo dovrà però essere accettato da apposita Commissione del Ministero della Marina.

Per ogni giorno di ritardo oltre i 18 mesi nella sostituzione del piroscafo perduto o disadatto con altro nuovo, la Società sarà passibile di una multa di L. 50, quando non possa giustificarsi che il ritardo proviene da circostanze speciali dovute al cantiere di costruzione.

Rimane abrogato l'ultimo comma dell'art. 14 del quaderno di oneri annesso alla legge del 22 aprile 1893, n. 195.

Art. 2.

La Società s'obbliga di eseguire sempre, salvo il caso di forza maggiore, da giustificarsi, una seconda corsa celere giornaliera da Napoli a Sorrento e Capri e viceversa, nonchè d' istituire un approdo giornaliero a Forio d' Ischia e di prolungare facoltativamente ad un porto del continente al nord di Gaeta la linea di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del quaderno d'oneri annesso alla legge precitata del 22 aprile 1893, n. 195.

Art. 3.

La Società s'obbliga inoltre di eseguire tre corse giornaliere fra Torregaveta e le isole di Procida ed Ischia, in corrispondenza coi treni della ferrovia cumana, istituendo un servizio cumulativo pel trasporto dei viaggiatori.

Art. 4.

I prezzi di trasporto dei viaggiatori e delle merci, da adottarsi per tutti i servizi contemplati nella presente convenzione ed in quella annessa alla legge del 22 aprile 1893, n. 195, dovranno essere approvati dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi, avvertendo che non dovranno essere superiori a quelli determinati dagli articoli 44 e 50 del suaccennato quaderno d'oneri.

Art. 5.

Tutte le condizioni del quaderno d'oneri annesso alla convenzione con la Società napoletana di navigazione, approvata con la legge 22 aprile 1893, n. 195, non derogate dai precedenti articoli, saranno applicate ai servizi di cui agli articoli 1 e 2 della presente.

Art. 6.

In corrispettivo dei servizi contemplati nella presente convenzione il Governo corrisponderà alla Società napoletana di navigazione la sovvenzione annua di L. 40,000 da pagarsi a rate mensili posticipate.

Art. 7.

La presente convenzione addizionale avrà effetto dal 1° gennaio 1904 e durerà come quella principale fino al 30 giugno 1908, intendendosi, come quella, continuativa di anno in anno oltre il detto termine, salvo il caso di disdetta dall'una o dall'altra parte da darsi sei mesi prima.

Art. 8.

Tutte le spese relative alla stipulazione della presente convenzione saranno a carico della Societ à concessionaria.

La tassa di registro della presente convenzione potrà però essere, come è stato praticato per quella principale, pagata a rate annuali, da ritenersi su la sovvenzione

Art. 9.

La presente convenzione non sarà obbligatoria pel Governo se non dopo l'approvazione per legge.

Fatta a Roma in tre originali, addì 3 dicembre 1903.

Il Ministro delle Poste e dei Telegrafi
ENRICO STELLUTI-SCALA.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
RAVA.

Il Ministro del Tesoro, interim *delle Finanze*
L. LUZZATTI.

Per la Società Napoletana di Navigazione
EDOARDO INCORONATO.

Paolo Lonardi, *testimonio.*
Eugenio Pinzauti, *testimonio.*

Il Numero 312 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Ferme restando le somme stanziate in bilancio ai sensi delle leggi 4 marzo 1898, n. 46 e 18 dicembre 1898, n. 489, a modificazione delle disposizioni legislative e regolamentari oggi vigenti (legge, testo unico 9 giugno 1898, n. 274 e regolamento 29 ottobre 1898, n. 450) per la concessione dell'assegno vitalizio ai veterani poveri delle campagne di guerra 1848-49, è considerato documento equipollente per prova di averle fatte, e per ottenere la concessione del sussidio vitalizio, la dichiarazione di autorizzazione a fregiarsi delle medaglie commemorative istituite con Regi decreti 4 marzo 1865, n. 2174 e 26 aprile 1883, n. 1294.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1904.

VITTORIO EMANUELE.

E. PEDOTTI.
C. MIRABELLO.
L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero 320 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

Art. 1.

Saranno trasformati, con ammortamento in 50 anni, in un prestito a cartelle colla Sezione autonoma di credito comunale provinciale, instituita con la legge 24 aprile 1898, n. 132, i cinque mutui in contanti, concessi al Comune di Roma, con ammortamento in 35 anni, dalla Cassa depositi e prestiti negli anni dal 1900 al 1904.

Con decreto Reale sarà stabilito il corso al quale dovranno essere considerate nella trasformazione le cartelle da emettersi.

Le 50 annualità costanti, senza carico d'imposta, dovute dal Comune per l'estinzione del prestito a cartelle, calcolate nei modi stabiliti dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 19 maggio 1904, n. 185, saranno pagabili a rate bimestrali, scontate nei modi di regola e garantite sulla sovraimposta fondiaria.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a procedere, di concerto col Comune di Roma, o anche surrogandosi al medesimo, alla conversione con emissione di un titolo speciale della sezione autonoma di credito, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura del prestito contratto in obbligazioni 4 per cento in base alla legge 8 luglio 1883, n. 1482, nonostante qualunque legge o patto in contrario.

Il Governo del Re, quando crederà giunto il momento opportuno per procedere al riscatto sotto forma di conversione o di rimborso del detto prestito, farà luogo con decreto Reale avente forza di legge, a tutti i provvedimenti necessari, e a stabilire le disposizioni occorrenti nei rapporti colla Cassa depositi e prestiti, con la sezione autonoma di credito comunale e provinciale e con gli istituti di emissione e altri, per la creazione ed il collocamento del nuovo titolo e per le corrispondenti garanzie, mediante delegazioni sulla sovraimposta e sul dazio consumo.

L'annualità costante, senza carico d'imposta, dovuta dal Comune di Roma sarà calcolata nei modi stabiliti dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 19 maggio 1904, n. 185, e resa pagabile a rate già diminuite dal proporzionale interesse.

Tutti gli atti necessari alla esecuzione della presente legge, per quanto riguarda la conversione del prestito in obbligazioni 4 per cento, saranno stesi su carta libera.

Art. 3.

Agli effetti della trasformazione dei mutui del Comune di Roma, consentita con l'articolo 1, e del riscatto del debito in obbligazioni 4 per cento, di cui all'articolo 2, le deliberazioni della rappresentanza del Comune saranno sottoposte all'approvazione del Ministro dell'Interno, la quale si sostituisce all'approvazione tutoria prescritta dall'articolo 194 della legge comunale e provinciale.

Art. 4.

La gestione governativa del dazio consumo nel Comune di Roma, in base alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 23 dicembre 1900, n. 443, è prorogata a tutto l'anno 1915.

La somma annua netta dovuta dallo Stato al Comune di Roma per la gestione del dazio consumo è elevata a L. 15,000,000 con effetto dal 1° luglio 1904.

Se, detratte le spese di amministrazione e l'annualità di L. 15,000,000, dovuta al Comune, vi sarà un avanzo, questo sarà diviso in parti eguali tra lo Stato ed il Comune.

Questa disposizione, per avere effetto continuativo oltre il 1905, dovrà essere confermata con legge successiva contenente i provvedimenti complementari per Roma.

Art. 5.

Il termine di esenzione da imposta, provisto dall'articolo 7 della legge 31 maggio 1903 sulle case popolari, è portato nel Comune di Roma a dieci anni, ferme rimanendo tutte le altre disposizioni della legge medesima.

Il Governo del Re è autorizzato per il periodo di dieci anni dalla pubblicazione della presente legge, a vendere a trattative private alle società cooperative per le case popolari costituite in conformità della legge 31 maggio 1903, n. 254, le aree fabbricabili possedute dal patrimonio dello Stato nel territorio del Comune di Roma e che non siano destinate in uso di amministrazioni governative, derogando alle leggi 21 agosto 1862, n. 773, e 2 luglio 1891, n. 379, per ciò che si riferisce al prezzo totale massimo, al prezzo di stima, al numero delle rate di pagamento ed al saggio degli interessi di mora.

Art. 6.

Saranno esenti dall'imposta e dalle sovraimposte provinciale e comunale per dieci anni, dacchè saranno resi abitabili, i nuovi fabbricati, destinati interamente a locazione per uso di abitazione, costruiti nel Comune di Roma, purchè ciascuno dei rispettivi appartamenti dati o da darsi in affitto abbia un reddito annuo non superiore a L. 1200.

Non perderanno il beneficio dell'esenzione i fabbricati quando il piano terreno e sotterraneo siano adibiti o affittati per bottega, magazzino, esercizio industriale, cantina e simili, purchè il reddito effettivo o presunto dei locali al piano terreno e sotterraneo non sia superiore ad un quarto del reddito dell'intero fabbricato.

In caso diverso la esenzione rimarrà limitata alla sola porzione destinata ad affitto per uso di abitazione.

Il beneficio accordato col presente articolo sarà limi-

tato ai fabbricati, la costruzione dei quali sia iniziata entro tre anni e compiuta non oltre sei dalla pubblicazione di questa legge.

Con speciale regolamento sarà stabilita la procedura da seguirsi per l'attuazione del presente articolo, e saranno dettate le norme di edilizia, di sanità e d'igiene cui dovranno rispondere i fabbricati per essere ammessi al beneficio della esenzione decennale.

Art. 7.

L'aumento del reddito annuo degli appartamenti oltre la somma di L. 1200 per aumento di pigione, in base ad accordo espresso o tacito fra inquilino e proprietario, farà cessare la esenzione a cominciare dal primo giorno dell'anno per cui verrà accertato.

L'accertamento di questa e di tutte le altre circostanze, di cui al precedente articolo, nonchè l'accertamento del reddito annuo da considerarsi quale limite per la esenzione, indipendentemente dalle risultanze dei contratti di affitto, sarà fatto dalle Commissioni amministrative per le imposte dirette e in ultimo grado dalla Commissione centrale, escluso qualsiasi ulteriore gravame anche giudiziario.

Art. 8.

Il Comune di Roma contribuisce alla costruzione del fabbricato per la R. zecca con la cessione gratuita dell'area di proprietà comunale, situata tra le vie Lamarmora, Cairoli, Principe Umberto e Principe Amedeo.

Art. 9.

Il Governo del Re potrà autorizzare i Comuni, nei quali si reputi necessario di promuovere la fabbricazione di nuove case, ad imporre, a partire dal 1° gennaio 1906, una tassa sulle aree fabbricabili, comprese quelle sulle quali era stata iniziata e non continuata una costruzione.

La detta tassa non potrà eccedere la misura dell' 1 per 100 sul valore delle aree medesime.

Saranno considerate aree fabbricabili gli appezzamenti di terreno, compresi in una rete stradale in istato di viabilità e di circolazione o alla medesima attigui, i quali non siano in modo stabile adibiti ad uso agricolo od industriale, o che non siano accessorio di edifici esistenti, come ville e giardini, e saranno escluse dalla tassazione oltre che le aree possedute dal Comune, quelle dello Stato, della Provincia, degli Enti di pubblica beneficenza.

Un regolamento, proposto dal Consiglio comunale, ed approvato per decreto Reale da promuoversi, udito il Consiglio di Stato, dal Ministro delle Finanze, determinerà i criteri di tassazione delle aree fabbricabili.

Art. 10.

Nel bilancio del Ministero dell'Interno per l'esercizio 1903-904 sarà iscritta la somma di L. 100,000 da versarsi nella cassa del Comune di Roma quale contributo alle spese straordinarie ch'esso ha dovuto sostenere negli anni 1903 e 1904 pel ricevimento dei Capi di Stato stranieri.

Art. 11.

Il termine indicato all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1898, n. 509, sulla sistemazione della zona monumentale di Roma, prorogato fino al 14 luglio 1904 in forza dell'articolo 5 della legge 7 luglio 1902, n. 306, è prorogato di altri due anni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 8 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
L. LUZZATTI.
TEDESCO.
ORLANDO.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero 255 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 20 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *A*;

Veduto l'articolo 8 del regolamento 9 marzo 1902, n. 90;

Veduta la relazione della Commissione centrale, nominata con Nostro decreto 10 aprile 1902, n. 134;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato, per il Tesoro, *interim* delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso elenco, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, delle quote di concorso a carico dello Stato, concesse ai Comuni indicati nell'elenco medesimo, per l'abolizione totale o parziale del dazio sui farinacei.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

ELENCO delle quote di concorso concesse ai sottoindicati Comuni per l'abolizione totale o parziale del dazio di consumo sui farinacei.

PROVINCIA	Num. d'ordine	COMUNE		Classe	Quota di concorso	DECORRENZA dal giorno	Per l'esercizio 1902-903 Rateo per ciascun Comune	Per l'esercizio 1902-903 Totale	Per l'esercizio 1903-904 Rateo per ciascun Comune	Per l'esercizio 1903-904 Totale	OSSERVAZIONI
Ancona	1	Loreto		4ª	375 20	1 luglio 1903	»	»	375 20	375 20	Oltre la quota compresa al n. 3 dell'elenco annesso al R. decreto 11 giugno 1903, n. 290.
Ascoli Piceno	2	Ascoli Piceno	parte chiusa	3ª	2,702 31	»	»	»	2,702 31		
			fraz. aperte.		1,258 50	1 genn. 1903	629 25	629 25	1,258 50	3,960 81	
Id.	3	Fermo	parte chiusa	4ª	3,034 47	1 luglio 1903	»	»	3,034 47		
			fraz. aperte.		910 —	1 genn. 1903	455 —	455 —	910 —	3,944 47	
Bari	4	Corato	parte chiusa	2ª	123,523 84	1 genn. 1904	»	»	61,761 92		
			fraz. aperte.		616 70	1 genn. 1903	308 35	308 35	616 70	62,378 62	Oltre la quota compresa al n. 8 dell'elenco annesso al R. decreto 27 dicembre 1903, n. 538.
Id.	5	Molfetta		»	44,735 72	1 genn. 1904	»	»	22,367 86	22,367 86	Oltre le quote comprese al n. 11 dell'elenco annesso al R. decreto 8 marzo 1903, n. 84 e al n. 9 dell'elenco annesso al R. decreto 27 dicembre 1903, n. 538.
Id.	6	Fasano	parte chiusa	3ª	16,171 27	»	»	»	8,085 63		
			fraz. aperte.		910 —	1 genn. 1903	455 —	455 —	910 —	8,995 63	
Id.	7	Monopoli		»	13,674 58	1 luglio 1903	»	»	13,674 58	13,674 58	Oltre la quota compresa al n. 15 dell'elenco annesso al R. decreto 8 marzo 1903, n. 84.
Id.	8	Spinazzola		»	9,387 20	»	»	»	9,387 20	9,387 20	
Cagliari	9	Iglesias		4ª	5,520 —	»	»	»	5,520 —	5,520 —	Id. al n. 8 dell'elenco annesso al R. decreto 11 giugno 1903, n. 290.
Caltanissetta	10	Niscemi		3ª	35,627 92	1 genn. 1904	»	»	(a)17,813 96		
									8,441 24	26,255 20	
Id.	11	Riesi		»	12,893 04	1 luglio 1903	»	»	128,93 04	12,893 04	
Caserta	12	Santa Maria Capua Vetere		»	8,735 96	»	»	»	8,735 96	8,735 96	
Id.	13	Nola	parte chiusa	4ª	5,280 —	»	»	»	5,280 —		
			fraz. aperte.		4,620 —	1 genn. 1903	2,310 —	2,310 —	4,620 —	9,900 —	

a) La somma di L. 8441.24 rappresenta la quota dovuta al Comune di Niscemi, dal 1° luglio al 31 dicembre 1903, per effetto della riduzione graduale delle aliquote. Dal 1° gennaio 1904 in poi, essendo il Comune divenuto aperto, e avendo abolito completamente il dazio sui farinacei, gli spetta la quota di annue L. 35,627.92.

PROVINCIA	Num. d'ordine	COMUNE	Classe	Quota di concorso	DECORRENZA dal giorno	Per l'esercizio 1902-903		Per l'esercizio 1903-904		OSSERVAZIONI
						Rateo per ciascun Comune	Totale	Rateo per ciascun Comune	Totale	
Lecce	14	Gallipoli	3ª	1,359 36	10 nov. 1903	»	»	872 25	872 25	Oltre la quota compresa al n. 24 dell'elenco annesso al R. decreto 11 giugno 1903 n. 290.
Id.	15	Massafra	»	14,479 79	1 luglio 1903	»	»	14,479 79	14,479 79	
Lucca	16	Viareggio	»	4,890 97	»	»	»	4,890 97	4,890 97	Id. al n. 4 dell'elenco supplementareannesso id. id.
Napoli	17	Frattamaggiore	»	48,619 48	1 genn. 1904	»	»	24,309 74	24,309 74	Id. al n. 6 id
Id.	18	Sant'Antimo	»	34,008 52	1 luglio 1903	»	»	34,008 52	34,008 52	
Id.	19	Melito di Napoli	4ª	8,749 —	26 luglio 1903	»	»	8,141 40 (b) 258 40	8,399 80	
Id.	20	Ponticelli	»	400 —	1 genn. 1903	200 — (c) 26 08	» 226 08	400 —	400 —	Oltre le quote comprese al n. 94 dell'elenco annesso al R. decreto 8 marzo 1903, n. 84.
Id.	21	Qualiano	»	2,021 14	1 luglio 1903	»	»	2,021 14	2,021 14	Oltre le quote comprese al n. 95 dell'elenco annesso al R. decreto 8 marzo 1903, n. 84, e al n. 61 di quello annesso al R. decreto 16 settembre 1903, n. 401.
Palermo	22	Marineo	3ª	6,486 10	»	»	»	6,486 10	6,486 10	
Id.	23	Ficarazzi	4ª	87 66 4,888 76	1 luglio 1902 1 luglio 1903	87 66	» 87 66	87 66 4,888 76	4,976 42	
Pesaro Urbino	24	Pesaro	3ª	4,651 86	»	»	»	4,651 86	4,651 86	Oltre le quote comprese al n. 32 dell'elenco annesso al R. decreto 11 giugno 1903, n. 290. Id. al n. 73 id. id. al R. decreto 16 settembre 1904, n. 401.
Potenza	25	Rionero in Volture	»	5,194 99	»	»	»	5,194 99	5,194 99	Id. al n. 78 id.
Roma	26	Viterbo	»	5,698 08	»	»	»	5,698 08	5,698 08	Id. al n. 84 id.
Salerno	27	Atrani	4ª	696 45	»	»	»	696 45	696 45	
Sassari	28	Alghero	3ª	6,927 70	»	»	»	6,927 70	6,927 70	

b) La somma di L. 258.40 rappresenta la quota dovuta al Comune di Melito di Napoli dal 1° al 25 luglio 1903. Dal 26 luglio 1903 in poi, essendo il Comune divenuto aperto, e avendo abolito completamente il dazio sui farinacei, gli spetta la quota di annue L. 8749.

c) Aumento per il semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 1902.

PROVINCIA	Num. d'ordine	COMUNE	Classe	Quota di concorso	DECORRENZA dal giorno	Per l'esercizio 1902-903		Per l'esercizio 1903-904		OSSERVAZIONI
						Rateo per ciascun Comune	Totale	Rateo per ciascun Comune	Totale	
Siracusa	29	Modica	2ª	32,568 21	1 genn. 1904	»	»	16,284 10	16,284 10	Oltre le quote comprese al n. 133 dell'elenco annesso al R decreto 8 marzo 1903, n. 84, e al n. 93 di quello annesso al R. decreto 16 settembre 1903, n. 401.
Id.	30	Ragusa	3ª	19,041 28	1 luglio 1902	19,041 28	19,041 28	19,041 28	19,041 28	
Teramo	31	Teramo	»	5,386 51	1 luglio 1903	»		5,386 51	5,386 51	Oltre la quota compresa al n. 43 dell'elenco annesso al R. decreto 11 giugno 1903, n. 290.
		Totale . . .		496,132 57			23,512 62		353,114 27	

Visto, d'ordine di Sua Maestà :
Il Ministro del Tesoro, interim per le Finanze
L. LUZZATTI.

Il Numero **805** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 giugno 1879, n. 4949 (serie 2ª), col quale l'Archivio notarile esistente nel Comune di Massa Lombarda venne trasformato in Archivio notarile mandamentale, ai termini dell'articolo 101 della legge notarile, testo unico, approvato con il R. decreto 25 maggio 1879, n. 4900 (serie 2ª) ;

Viste le deliberazioni 22 dicembre 1902 e 3 ottobre 1903 del Consiglio comunale di Massa Lombarda, debitamente approvate dalla Giunta provinciale amministrativa di Ravenna, dirette ad ottenere che il detto Archivio sia trasformato in Archivio notarile comunale.

Visti gli articoli 146 della legge succitata e 147 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 23 novembre 1879, n. 5170 (serie 2ª) ;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti ;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Archivio notarile mandamentale di Massa Lombarda è trasformato in Archivio notarile comunale e posto sotto la dipendenza dell'Archivio notarile distrettuale di Ravenna e sotto la vigilanza del Consiglio notarile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

RONCHETTI.

Visto, *Il Guardasigilli* : RONCHETTI.

Il Numero **808** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge d'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con le leggi 7 luglio 1901, n. 285, 22 luglio 1902, n. 303 e 2 giugno 1904, n. 216 ;

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R. Esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, modificato dalle leggi 7 luglio 1901, n. 286 e 2 giugno 1904, n. 216 ;

Visto il R. decreto 11 agosto 1897 col quale gli scri-

vani locali assunsero la denominazione di ufficiali di scrittura;

Visto il R. decreto 11 agosto 1897 che determina il numero e la ripartizione in classi degli assistenti locali;

Visto il R. decreto 23 settembre 1901 che determina il numero e la ripartizione in classi degli ufficiali di scrittura;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali di scrittura assumono la denominazione di ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipendenti.

Art. 2.

Il numero e la ripartizione in classi degli ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipendenti sono determinati come appresso:

Ufficiali d'ordine	di 1ª	classe	N.	100
Id.	di 2ª	id.	»	825
Id.	di 3ª	id.	»	550
		Totale	N.	1475

Art. 3.

Per gli assistenti locali il numero e la ripartizione in classi sono stabiliti come segue:

Assistenti locali	di 1ª	classe	N.	105
Id.	di 2ª	id.	»	137
Id.	di 3ª	id.	»	33
		Totale	N.	275

Art. 4.

Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno effetto a datare dal 1° gennaio 1904.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1904.

VITTORIO EMANUELE.

E. PEDOTTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero CCLX *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica sulle ferrovie economiche;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge approvato con Nostro decreto del 17 giugno 1900, n. 306;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Comitato superiore delle strade ferrate;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società anonima belga « Compagnie des chemins de fer secondaires » concessionaria delle tramvie a vapore della provincia di Brescia, è autorizzata ad esercitare, per trasporto di passeggieri, una tramvia a trazione elettrica entro il recinto della città di Brescia, allacciante il centro della città, il piazzale esterno del Castello sul colle Cidneo, col seguente percorso: Corso del Teatro, Via Spaderie, Piazza del Municipio, Via Sant'Agata, Piazza Ruetta, Corso San Faustino, Viale di circonvallazione al Castello.

Art. 2.

La citata linea sarà costruita a scartamento normale di m. 1.445 secondo il progetto 27 ottobre 1903 presentato dalla Società predetta, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici, e per l'esercizio dovranno osservarsi le disposizioni della legge 27 dicembre 1896, n. 561, e del regolamento approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306, dalla medesima derivante, nonchè le condizioni contenute nel disciplinare firmato ed accettato dal signor ing. Emilio Van-Breuse, direttore delle tramvie a vapore della provincia di Brescia e rappresentante della « Compagnie des chemins de fer secondaires » il 22 marzo 1904.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1904.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

DISCIPLINARE per l'esercizio di una Tramvia Elettrica nella città di Brescia

Art. 1.

Oggetto della concessione.

La Società Anonima Belga « Compagnie Générale des Chemins de Fer Secondaires », concessionaria delle tramvie a vapore della provincia di Brescia, è autorizzata ad esercitare, per trasporto di passeggeri, una tramvia a trazione elettrica entro il recinto della città di Brescia, allacciante il centro della città al piazzale esterno del Castello sul Colle Cidneo, col seguente percorso:

Corso del Teatro — Via Spaderie — Piazza del Municipio — Via Sant'Agata — Piazza Ruetta — Corso San Faustino e Viale di circonvallazione al Castello.

La linea della lunghezza, di circa km. 2, è prevista a semplice binario con scartamento di metri 1,445, munito dei necessari binarî di scambio e di un binario di diramazione per la rimessa delle vetture.

Il sistema di trazione è previsto a corrente continua, con trasmissione per filo aereo e con ritorno per le rotaie.

Art. 2.

Obblighi della concessione.

La concessione è subordinata all'osservanza delle norme contenute nel presente disciplinare, e di quelle prescritte dalle leggi e regolamenti seguenti:

a) legge 27 dicembre 1896, n. 521, sulle tramvie a trazione meccanica, e relativo regolamento approvato col decreto Reale 17 giugno 1900, n. 306;

b) legge 7 giugno 1894, n. 232, sulla trasmissione a distanza della energia per mezzo di correnti elettriche, e relativo regolamento approvato col decreto Reale 25 ottobre 1895, n. 642;

c) appendice al regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità delle strade ferrate, relativa alla trazione elettrica dei convogli, approvata col decreto reale 8 gennaio 1899, n. 4, e relative istruzioni approvate col decreto ministeriale 24 gennaio 1899, n. 1240 A, in quanto sono applicabili alle tramvie.

Art. 3.

Durata della concessione — Divieto di fare subconcessioni.

La concessione che forma oggetto del presente disciplinare avrà la durata stessa della concessione del suolo, già accordata dal Comune di Brescia, cessando al cessar di questa.

È assolutamente vietato alla Società di cedere ad altri la concessione ottenuta, senza l'esplicita approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici, pena l'immediata decadenza della concessione stessa.

Art. 4.

Progetto e varianti.

L'impianto dovrà essere eseguito in conformità al progetto approvato dal Consiglio dei Lavori Pubblici, e colle modifiche che da questo saranno eventualmente indicate.

Durante l'esecuzione dei lavori si potranno, però previ accordi col R. ispettore capo del Circolo ferroviario di Verona e cogli Enti proprietari delle strade, apportare al progetto approvato quelle varianti, riconosciute necessarie, che non alterino le linee generali del progetto approvato.

Una copia del progetto definitivo, con tutte le variazioni apportatevi in corso di lavoro, dovrà dalla Società concessionaria essere depositata presso il R. Circolo ferroviario di Verona.

Art. 5.

Nuovi impianti in corso d'esercizio.

Potrà il Ministero, anche dopo l'apertura dell'esercizio, ordinare, qualora ne sorga la necessità, la costruzione di nuovi binari di servizio, d'incrocio o quegli altri impianti o modifiche al materiale mobile che interessassero la regolarità e sicurezza del servizio.

Art. 6.

Sorveglianza ai lavori e collaudo.

Alla sorveglianza dei lavori di costruzione della linea e degli impianti elettrici provvederà l'Amministrazione comunale di Brescia col concorso del R. ispettore capo del circolo di Verona.

Alla Commissione di collaudo, da nominarsi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12 del regolamento 17 giugno 1900, di cui all'articolo 2-*a*, dovrà partecipare, con voto consuntivo, anche il R. ispettore compartimentale dei telegrafi.

Art. 7.

Regolamento d'esercizio.

Prima dell'apertura dell'esercizio la Società dovrà emettere un regolamento interno di servizio contenente le norme e le istruzioni che il suo personale deve osservare.

Detto regolamento dovrà, sentito il parere del R. ispettore capo, essere approvato dal prefetto di Brescia.

Art. 8.

Indennità di trasferte per sorveglianza ai lavori.

Saranno a carico della Società tutte le indennità di trasferta spettanti ai funzionari del R. Ispettorato incaricati della sorveglianza dei lavori, fino all'apertura dell'esercizio.

Art. 9.

Armamento.

Nelle vie selciate l'armamento sarà fatto con rotaie di acciaio tipo Phoenix, lunghe metri 10, del peso minimo di 33 kg. al metro corrente e con gola di larghezza non superiore a metri 0,32. Esse saranno collegate fra loro con ganasce a sei bolloni e posate sopra un doppio strato di massicciata e ghiaia di fiume, convenientemente pigiata, in conformità al progetto. Lo scartamento sarà mantenuto costante mediante tiranti piatti in ferro, piegati a caldo alle loro estremità e quivi bollonati al gambo della rotaia.

La distanza dall'uno all'altro di questi tiranti sarà di metri 2; nelle curve questa distanza verrà convenientemente ridotta.

Per le strade non selciate si adotterà l'armamento del tipo Vignole, con rotaie di acciaio della lunghezza di metri 12 e del peso di kg. 18 al metro lineare, posate sopra traverse di rovere, in numero di 16 per campata nei rettifili, e 17 nelle curve. Le traverse avranno le dimensioni di m. 2,10 - 0,16 - 0,11.

Le rotaie saranno collegate fra loro con ganasce a sei bolloni e saranno fissate alle traverse per mezzo di caviglie, con interposizione di piastrine di ferro nei giunti e nelle curve di raggio inferiore a metri 40.

Il binario sarà sistemato in opera con massicciata di spessore non inferiore a m. 0.30, e sarà munito di controrotaie interne ovunque occorra per assicurare la regolare circolazione del carreggio.

Le rotaie saranno poste in tutto il loro sviluppo a perfetto livello col suolo stradale in modo da non recare ostacolo all'ordinario carreggio.

Art. 10.

Zona libera per il carreggio — Distanza del binario dagli ostacoli.

Sarà permesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1896, di lasciare una zona libera riservata al carreggio minore di m. 4 nei punti del percorso su strada comunale in cui per la limitata larghezza delle strade non sia possibile lasciare una zona maggiore.

In nessun punto però la linea di massima sporgenza del materiale mobile potrà distare meno di metri 0,80 dagli ostacoli alti più di metri 1,20 e da altri ostacoli o cigli di muri o fossi che a giudizio degli uffici addetti alla sorveglianza della costruzione e della Commissione di collaudo, possano, in modo qualsiasi, creare pericolo pel transito pedonale.

Negli scambi, ove si avrà più di un binario, la distanza da asse ad asse di due binari contigui non sarà minore di metri 2,50, per modo che fra le vetture (larghe metri 2,00) resti uno spazio libero di almeno metri 0,50.

Art. 11.

Limiti dei raggi delle curve e delle pendenze.

Le curve avranno un raggio non minore di metri 18.

Tra due curve di flesso contrario sarà interposto un rettilineo di lunghezza non inferiore a metri 4.

La pendenza massima della linea non dovrà superare l' 1,84 %.

Art. 12.

Produzione dell'energia.

L'energia elettrica occorrente viene derivata dalla distribuzione elettrica esistente nella città di Brescia; essendo questa sotto forma di corrente trifase e 3800 *volts*: essa verrà trasformata in corrente continua a 500 *volts* mediante una copia formata da un motore trifase e da una dinamo a corrente continua.

Art. 13.

Distribuzione dell'energia.

I fili alimentatori (*feeders*) saranno sostenuti ad altezza non minore di metri 6,00 dal suolo dai pali che sostengono i fili di servizio, o, dove questi manchino, da pali appositi.

Per la disposizione e posa in opera dei detti fili di trasmissione, la società concessionaria dovrà osservare, oltre che le disposizioni contenute nella legge 7 giugno 1894, n. 306, e nel relativo

regolamento 25 ottobre 1895, di cui all'articolo 2 *b*), anche le prescrizioni speciali che saranno impartite dal R. Ispettorato dei telegrafi in relazione al regolare funzionamento delle linee telegrafiche e telefoniche, prendendo all'uopo preliminari accordi coll'ispettorato stesso.

Il filo di servizio verrà diviso in due sezioni per mezzo di isolatori e relativi interruttori, i quali permettano di escludere quel tratto in cui si verificasse qualche guasto. Presso ogni interruttore sarà pure applicato uno scarica-fulmini.

Dai fili alimentatori la corrente passerà nel filo di servizio, e da questi per le vetture ritornerà all'officina per mezzo delle rotaie.

Queste, allo scopo di facilitare il passaggio della corrente e di impedire i disperdimenti nei giunti, saranno collegate con fili di rame di sezione conveniente.

Il potenziale massimo della linea sarà di 550 *volts*.

La sezione dei conduttori sarà calcolata in modo che la densità della corrente non superi 5 *ampères* per m|m quadrato.

L'altezza minima del filo di servizio sul piano del ferro sarà di metri 5,00.

Detto filo di servizio sarà sostenuto mediante doppio sistema di isolatori, da fili di acciaio applicati a muri di fabbricati o agli estremi di pali in legno o di ferro.

Nei punti dove i detti fili d'acciaio sono applicati ai muri delle case, la sospensione sarà fatta in modo da sopprimere, con appositi congegni, il rumore prodotto dallo sfregamento delle rotelle di presa delle vetture sui fili di servizio.

La resistenza per rottura alla trazione del filo di servizio non dovrà essere inferiore ai 40 kili per m|m quadrato.

Nei punti dove i fili di servizio passano sotto i fili telefonici o telegrafici, sia attraversandoli che correndo sotto di essi, sarà disposta apposita protezione, secondo le modalità che saranno prescritte dal R. Ispettorato dei telegrafi, in modo da impedire che in caso di rottura dei fili telegrafici e telefonici questi vengano a contatto coi conduttori della corrente per la trazione elettrica.

Le tesate dei fili di servizio non saranno superiori a metri 40.

La Società si obbliga a provvedere al perfetto isolamento di tutto il circuito elettrico, in modo da impedire qualsiasi danno alle persone o ai suoi agenti.

Art. 14.

Materiale mobile.

Il servizio sarà fatto con vetture automotrici, di cui la Società concessionaria dovrà presentare i tipi particolareggiati per la preventiva approvazione.

Dette vetture saranno provviste di due motori della potenza di circa 25 HP ciascuno a 500 *volts* e saranno manovrate da due regolatori delle due piattaforme.

La corrente presa per mezzo di un'asta del solito tipo a rotella arriverà ai motori passando per una valvola fusibile, per un interruttore automatico, per un commutatore e per il regolatore.

Uno scarica-fulmini servirà a garantire i viaggiatori contro la scariche etmosferiche.

Le vetture non avranno distinzioni di classi. Esse saranne illuminate per mezzo di 5 lampade ad incandescenza.

La larghezza massima delle vetture sarà di metri 2.00, e il peso massimo (sotto carico) di tonnellate 10.

I fili conduttori elettrici sulle vetture saranno accuratamente isolati e chiusi per modo che i viaggiatori non abbiano a soffrire alcuna molestia.

Saranno a portata del conduttore un freno a ceppi, un freno a pattini ed un freno elettro-magnetico manovrabile col regolatore.

Sarà pure a disposizione del conducente, in ciascuna piattaforma, una cassa a sabbia comandata in modo facile, ed una campana di allarme con comando a pedale.

Art. 15.

Visita e prove del materiale elettrico.

Gli impianti e le condutture per la trazione elettrica, come pure le vetture automotrici, dovranno assoggettarsi a visite e prove, secondo le norme prescritte nei capi 1° e 2° delle istruzioni Ministeriali 24 gennaio 1899, di cui all'articolo 2 *c*).

Art. 16.

Circolazione dei convogli.

Le vetture motrici saranno guidate da un agente provvisto di speciale autorizzazione, il quale durante la corsa non avrà altro compito.

Detto agente dovrà essere accompagnato da un altro, che sarà addetto alla distribuzione dei biglietti.

Art. 17.

Idoneità degli agenti.

Tutti gli impiegati ed agenti, che verranno assunti in servizio della tramvia, dovranno essere idonei alle funzioni che saranno chiamati ad esercitare.

La Società concessionaria sarà direttamente responsabile dell'operato, della condotta e della capacità dei propri agenti, senza alcuna eccezione.

I guidatori delle vetture elettriche saranno ammessi in seguito ad esame di idoneità, secondo le norme prescritte nel Capo III° delle suddette istruzioni ministeriali 24 gennaio 1899.

Art. 18.

Direzione dell'esercizio.

La Direzione del Tramwai a vapore della Provincia di Brescia rappresenterà presso le autorità ed il pubblico la Società concessionaria della linea di cui all'articolo 1.

Art. 19.

Orario del servizio del personale.

L'orario di servizio del personale sarà fissato in base all'articolo 31 del regolamento 17 giugno 1900, di cui all'articolo 2 *a*.

Art. 20.

Uniforme e distintivi.

Tutti gli agenti destinati ad avere relazione col pubblico dovranno vestire un'uniforme o per lo meno portare uno speciale distintivo.

Art. 21.

Orarî.

La Commissione di collaudo stabilirà la tabella di percorrenza, in base alla quale dovranno compilarsi gli orarî.

Art. 22.

Accidenti di servizio.

In caso di sviamenti, investimenti, guasti ai macchinismi, rottura del filo di servizio, o altri fatti che interessino la sicurezza dell'esercizio, la Direzione dovrà dare notizia del fatto contemporaneamente al R. Prefetto ed al R. Ispettore Capo del Circolo di Verona, e procedere pei fatti gravi a regolare inchiesta entro il termine di cinque giorni, a senso dell'articolo 67 del citato regolamento 17 giugno 1900.

In caso di accidenti che obblighino ad interrompere l'esercizio, la Società concessionaria dovrà adoperarsi in tutti i modi per ristabilire il servizio nel maggior tempo possibile.

Art. 23.

Sorveglianza governativa sull'esercizio.

Per le spese inerenti alla sorveglianza governativa sull'esercizio della tramvia, la Società concessionaria dovrà versare allo Stato, a decorrere dalla data dell'apertura all'esercizio, l'annuo tributo chilometrico di L. 12 (dodici).

Dovrà inoltre rilasciare tessere di libera circolazione sulla tramvia pei funzionari governativi incaricati di detta sorveglianza, secondo le richieste che verranno fatte dal R. Prefetto.

Art. 24.

Accettazione del disciplinare.

Il presente disciplinare viene in segno di piena accettazione firmato dal sig. ing. Emilio Van-Breuse nella qualità di direttore del Tramwai a vapore della provincia di Brescia, essendo al medesimo affidata durante il primo anno la rappresentanza della Società stessa di fronte ai terzi.

Ing. Emilio Van-Breuse.

Repertorio n. 944.

Io sottoscritto segretario di prefettura certifico autentica la suestesa firma del sig. ing Emilio Van-Breuse, direttore dei Tramway a vapore di questa provincia, perchè apposta a questo atto di sua propria mano alla contemporanea presenza mia e dei testi noti, idonei e sottoscritti Poggianti Paolo fu Stefano e Ria Marcellino di Giovanni, impiegati di Prefettura.

In una sala della R. Prefettura di Brescia, oggi 22 marzo 1904 (millenovecentoquattro).

Poggianti Paolo fu Stefano, *teste*.
Ria Marcellino di Giovanni, *teste*.

Pizzoni Ercoliano, segretario delegato ai contratti.

Per copia conforme all'originale depositato nell'Archivio dei contratti della R. Prefettura di Brescia che si rilascia in carta libera per uso amministrativo ed a richiesta del R. Ministero dei Lavori Pubblici.

Il segretario
E. PIZZONI.

La Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti:

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

N. CCLXVI (Dato a Roma, il 9 giugno 1904), col quale si autorizza il Comune di Azzano Tanaro a cambiare il suo nome in quello di Azzano d'Asti.

N. CCLXVII (Dato a Roma, il 16 giugno 1904), col quale *a)* il legato Sforni disposto da Giacobbe Sforni con testamento 18 maggio 1855, avente per iscopo la distribuzione di elemosine ad israeliti poveri di Monticelli d'Ongina, *b)* ed il legato Bolognesi, disposto da Giacobbe Bolognesi col testamento 13 luglio 1868, avente per iscopo la distribuzione di legna da ardere a favore degli ebrei poveri di detto Comune, sono eretti in Ente morale e concentrati nella Congregazione di carità di Monticelli d'Ongina.

N. CCLXVIII (Dato a Roma, il 16 giugno 1904), col quale il pio legato Tomasino è eretto in Ente morale e contemporaneamente concentrato nella Congregazione di carità di Palermo.

N. CCLXIX (Dato a Roma, il 16 giugno 1904), col quale in esecuzione della legge 27 giugno 1901, si provvede alla delimitazione dei confini ed al riparto delle attività e passività fra Genzano e Banzi.

N. CCLXX (Dato a Roma, li 8 maggio 1904), col quale l'Asilo infantile di Molina (Como), viene eretto in Ente morale, e ne viene approvato lo statuto organico.

N. CCLXXI (Dato a Roma, il 16 giugno 1904), col quale l'Opera pia Dominici, a scuola gratuituita per le fanciulle povere in Macerata Feltria (Pesaro), viene eretta in Ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

N. CCLXXII (Dato a Roma, il 16 giugno 1904), col quale l'Asilo infantile di Villarbasse (Torino) viene eretto in Ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Vista la deliberazione 19 novembre 1896, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nell'adunanza dell' 11 febbraio 1897, con la quale il Consiglio provinciale di Genova stabilì di declassificare e di cedere al Comune di Bolano, che ne aveva fatto domanda in esecuzione di deliberazione consigliare del 26 ottobre 1895, un tratto della strada provinciale della Lunigiana, abbandonato in seguito alla costruzione del ponte sul Vara e dei relativi accessi;

Ritenuto che, in seguito alla costruzione del ponte sul fiume Vara e dei relativi accessi a Bottagna, sulla sponda destra, ed a Ceparana, su quella sinistra, restò abbandonato il tratto della strada provinciale della Lunigiana, che traversava a guado il Vara fra i precitati due estremi;

Ritenuto che contro la summentovata deliberazione del Consiglio provinciale di Genova, pubblicata a sensi e nei termini di legge, non furono prodotti reclami;

Sentito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici;

Visto l'articolo 14 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il tratto della strada della Lunigiana, in territorio di Bolano, già formante l'accesso sinistro al passaggio a guado del fiume Vara e poscia abbandonato in seguito alla costruzione del ponte sul detto fiume, è cancellato dall'elenco delle provinciali di Genova, per essere inscritto in quello delle comunali di Bolano.

Il predetto Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1904.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

MINISTERO DELL' INTERNO

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Amministrazione carceraria.

Con R. decreto del 12 maggio 1904:

Cardoni Alfredo, ragioniere nell'Amministrazione carceraria, in aspettativa per motivi di salute, è collocato a riposo per la stessa ragione, a sua istanza, a decorrere dal 16 maggio 1904.

RETTIFICA.

Il richiamo in servizio dall'aspettativa per motivi di salute di Mori Lorenzo, segretario di 1ª classe, che, per errore tipografico, nelle antecedenti disposizioni (vedi pag. 2763 della *Gazzetta*), venne datato dal 1° luglio, deve invece datarsi dal 1° giugno 1904.

Ministero del Tesoro - Direzione Generale del Tesoro (Ufficio centrale delle pensioni)

ESERCIZIO 1903-904

PROSPETTO dimostrante il movimento, per ogni singolo Ministero, del Debito Vitalizio dello Stato dal 1 luglio 1903 a tutto il mese di giugno 1904.

(1) MINISTERI	PENSIONI									
	(2) vigenti al 1° luglio 1903-904		(3) inscritte a tutto il mese di giugno 1904		(4) Totale (colonne 2 + 3)		(5) eliminate a tutto il mese di giugno 1904		(6) vigenti al 1° luglio 1904	
	Partite	Importo	Partite	Importo	Partite	Importo	Partite	Importo	Partite	Importo
Ministero del Tesoro	2,070	2,638,603 71	111	199,210 94	2,181	2,837,814 65	123	189,877 74	2,058	2,647,936 91
Id. delle Finanze	14,959	11,981,095 94	764	747,377 54	15,723	12,728,473 48	852	757,715 95	14,871	11,970,757 53
Id. di Grazia e Giustizia	5,564	6,960,420 81	325	579,044 73	5,889	7,539,465 54	343	516,655 09	5,546	7,022,810 45
Id. degli Affari Esteri	149	363,151 55	10	34,544 32	159	397,698 87	12	33,268 79	147	364,430 08
Id. dell'Istruzione Pubblica	1,997	2,574,655 03	142	216,558 73	2,139	2,791,213 76	132	197,139 42	2,007	2,594,074 34
Id. dell'Interno	9,305	7,554,104 55	675	597,019 24	9,980	8,151,123 79	523	451,679 30	9,457	7,699,444 49
Id. dei Lavori Pubblici	1,980	2,097,398 17	76	93,499 97	2,056	2,190,898 14	144	152,792 54	1,912	2,038,105 60
Id. delle Poste e dei Telegrafi	3,179	3,487,758 45	220	284,305 59	3,399	3,772,064 04	175	208,870 89	3,224	3,563,193 15
Id. della Guerra	40,125	34,924,439 60	1,814	1,973,109 24	41,939	36,897,548 84	1,952	1,683,417 67	39,897	35,214,131 17
id. della Marina	6,738	5,629,013 36	728	625,174 23	7,466	6,254,187 59	420	335,617 69	7,046	5,918,569 90
Id. d'Agricoltura, Industria e Commercio	657	662,415 91	45	50,043 62	702	712,459 53	41	46,251 81	661	666,207 72
Totale pensioni ordinarie	86,723	78,873,060 08	4,910	5,399,888 15	91,633	84,272,948 23	4,717	4,573,286 89	86,916	79,699,661 34
Pensioni straordinarie (Diverse e Mille di Marsala)	1,766	807,275 79	25	20,833 02	1,791	828,108 81	116	62,209 40	1,675	765,899 41
Id. (Ricompensa Nazionale)	15,628	2,063,387 24	199	22,824 65	15,827	2,086,211 89	1,971	252,584 42	13,856	1,833,627 47
TOTALE GENERALE	104117	81,743,723 11	5,134	5,443,545 82	109251	87,187,268 93	6,804	4,888,080 71	102447	82,299,188 22

Roma, il 6 giugno 1904.

Il Direttore Capo dell'Ufficio Centrale delle pensioni
GIANNONE.

Visto: *Il Direttore Generale*
ZINCONE.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 9 luglio in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno, essendo di L. 99.98, e, quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 9, occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

8 luglio 1904.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	102,53 98	100,53 98	102,45 28
4 % *netto*	102,31 25	100 31 25	102,22 55
3 ½ % *netto*	100,31 35	98,56 35	100,23 74
3 % *lordo*	72,70	71,50	72,04 75

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Visti gli articoli 17, N. 1, 44 e 160 del regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 26 ottobre 1903, n. 465;

Veduto il capo III del regolamento medesimo;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di Storia del diritto italiano nella R. Università di Siena.

Possono prendere parte a questo concorso i dottori aggregati, i iberi docenti, gl'incaricati e coloro che in precedenti concorsi per professore ordinario o straordinario siano stati dichiarati eleggibili. Potranno esservi ammessi anche coloro che per parere di una Facoltà abbiano ottenuto, con opere ed insegnamenti, fama di molta dottrina nella materia sopraindicata.

I concorrenti dovranno far pervenire le domande di ammissione in carta legale da L. 1.20 al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 31 agosto 1904.

Non sarà tenuto conto delle istanze che pervengano dopo quel giorno, anche se presentate in tempo alle Autorità scolastiche locali o agli Uffici postali o ferroviari.

Con la domanda ciascun candidato dovrà inviare:

a) un'esposizione della sua vita scientifica, contenente la specificazione di tutti i suoi titoli e delle sue pubblicazioni, con l'indicazione dei principali risultati ottenuti;

b) i titoli e le pubblicazioni predette, queste ultime, possibilmente, in numero di copie non minore di 6, per farne la distribuzione ai termini prescritti dal regolamento;

c) un elenco dei titoli e delle pubblicazioni medesime, in carta libera ed in numero di 6 esemplari.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento governativo debbono, inoltre, presentare il certificato penale in data non anteriore all'8 maggio 1904.

Non sono ammessi i lavori manoscritti e non saranno accettate pubblicazioni o parti di esse che giungano al Ministero dopo la scadenza del concorso.

I candidati dichiarati eleggibili dalla Commissione, i quali non comprovino almeno un trienno d'insegnamento effettivo universitario, a qualsiasi titolo, saranno soggetti ad una prova orale.

La stessa prova potrà essere indetta dalla Commissione per tutti i candidati, quando essa lo creda opportuno.

Roma, 8 giugno 1904.

Il Ministro
ORLANDO.

3

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

La elezione presidenziale prossima negli Stati Uniti d'America, ha dato occasione a quel ministro degli affari esteri, sig. Hay, di pronunciare un discorso in cui ha fatto l'apologia del partito repubblicano, che tiene il potere da circa mezzo secolo.

Parlando più particolarmente di politica estera il Ministro Hay si dichiarò espansionista e disse:

« Nel corso dei sette ultimi anni noi abbiamo preso per la prima volta la posizione che ci conveniva. Il presidente Mac-Kinley e Roosevelt hanno protetto e aiutati gl'interessi americani ed hanno conquistato le simpatie di tutte le nazioni, cosicchè spesso furono richiesti di consigli.

« Noi non desideriamo il territorio o il governo di altri popoli e ci teniamo assolutamente al di fuori di ogni combinazione o gruppo di potenze; noi abbiamo di mira soltanto i nostri interessi e nelle controversie fra i nostri vicini non abbiamo alcuna parte e non offriamo nemmeno i nostri buoni uffici, se non richiesti da ambe le parti interessate. Quando noi diamo dei consigli, miriamo sempre alla pace. Abbiamo fatto importanti conquiste; ma non sono state fatte di proposito deliberato, nè per cupidigia. Mac-Kinley e Roosevelt hanno soltanto vigilato perchè i nostri interessi nel Pacifico non subissero alcun pregiudizio ».

Il ministro così conchiuse:

« Tutta la politica estera di questi due presidenti è stata improntata alla stessa lealtà. Questa politica è manifestamente destinata a servire gli interessi americani. Noi ci troviamo oggi in rapporti indipendenti benchè amichevoli colle altre nazioni del mondo e siamo senza alleati ma senza nemici ».

* * *

La situazione in Macedonia si aggrava giornalmente. Il ben noto agitatore Sarafow in una intervista avuta ultimamente con un giornalista ungherese, ha dichiarato di non credere al successo delle riforme e che occorrerà ricorrere nuovamente alle armi per disfarsi del

tutto della dominazione turca. I fatti han seguito le sue parole ed un dispaccio da Salonicco, 7, dice:

« Nel corso delle ultime settimane entrarono in Macedonia altre bande rivoluzionarie in pieno assetto militare. Una, composta di 17 uomini al comando del noto capobanda Atanas, saccheggiò il villaggio greco di Klepalo; un'altra, composta di 9 uomini assassinò nel villaggio di Sungarova il greco Dimikas, e arse viva la moglie e i figli di lui. Anche il greco Theodoros fu assassinato da una banda. Nei villaggi di Casina e Anassosiza furono del pari uccisi alcuni greci ».

Il Governo serbo non crede di appoggiare il rinascere dell'insurrezione, e secondo notizie ultime da Belgrado avrebbe intenzione di mettere sotto accusa i membri del Comitato macedone per aver provocato disordini nelle vicine provincie turche. Il Comitato di Vranja fu già sciolto e si sequestrarono molti fucili e bombe.

***

La Porta ha inviato alle Ambasciate una nota, nella quale le prega di acconsentire a che la nuova legge sul bollo sia applicata, dal 14 corrente, anche ai sudditi esteri.

La Nota annunzia altresì due cambiamenti, cioè che tutti gli avvisi scritti dalle Ambasciate e dai Consolati, non destinati ai tribunali, sarebbero esenti dal bollo e che sarebbe soppressa la clausola concernente la ricerca da farsi negli stabilimenti commerciali esteri, per verificare se i registri e gli altri documenti siano bollati.

I circoli diplomatici trovano queste modificazioni troppo oscure e opinano che ogni fatto che può pregiudicare il regime delle capitolazioni debba essere intieramente soppresso della detta legge.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale di Roma si è riunito iersera in seduta pubblica sotto la presidenza del Sindaco Principe Colonna.

Dopo una raccomandazione del consigliere Jacovacci per le necessarie riparazioni al monumento in piazza della Minerva, si aprì la discussione della importante proposta per un Ippodromo a via Flaminia.

Alla quasi unanimità venne approvato sulla questione il seguente ordine del giorno proposto dal consigliere conte di San Martino:

« Il Consiglio comunale, convinto che la proposta di un Ippodromo in via Flaminia, presentata dal Jockey Club, riesce eminentemente vantagiosa al decoro ed al movimento economico della città, e contribuisce potentemente allo sviluppo della zona, approva la proposta e dà alla Giunta il più ampio mandato di stipulare il contratto, raccomandandole di tener possibilmente conto dei desiderî manifestati durante la discussione ».

Esaurite altre pratiche di secondaria importanza il Consiglio si riunì in seduta segreta.

I sussidî ai maestri elementari. — S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione ha diretto ai RR. Provveditori agli studi la circolare seguente:

« La legge recentemente approvata dal Parlamento sull'aumento degli stipendi ai maestri elementari, ha con un apposito articolo abolito i sussidî che si davano ai detti maestri ed ha solo lasciato a disposizione del Ministero un piccolo fondo da conferirsi esclusivamente alle vedove ed agli orfani dei maestri elementari defunti. In conformità di tale disposizione, è stato ridotto il relativo capitolo del bilancio.

« Il Ministero, dunque, non ha più a disposizione alcun fondo per sussidî ai maestri elementari, e, per quanto una disposizione legislativa debba presumersi nota a tutti ed in particolar modo poi alla classe cui si riferisce, pure, per evitare che una semplice possibilità di equivoco determini istanze e procedure perfettamente inutili, richiama l'attenzione della S. V. sull'argomento con la presente circolare, perchè, ove istanze di sussidio da parte dei maestri le vengano presentate, le respinga direttamente, avvertendo il richiedente di quanto con la presente comunico alla S. V. ».

R. Istituto superiore di magistero femminile. — Sono ieri terminati a questo Istituto gli esami per il conseguimento del diploma. Di 19 alunne presentatesi all'esame, le signorine Vera Banchetti, Irene Coccini, Raffaella Jorio, Wanda Liverani, Teresa Ricci, Satana Topi ed Ida Venanzi ottennero il diploma di lettere: Bianca Trani quella di storia; Margherita Auda, Bianca Bogni, Ines Catucci, Concetta Curatolo, Angeletta Menhart, Maria Pallottino, Maria Parrozzani, Ester Sacerdote Luisa Salvi, Claudia Setti e Graziosa Taboga quella di pedagogia.

Le signorine Liverani, Parrozzani e Sacerdote ottennero il diploma a pieni voti assoluti *con lode*, Catucci e Taboga a pieni voti assoluti.

Le signorine Auda, Curatolo, Menhart e Setti avevano già conseguito l'anno scorso il diploma di lettere. Banchetti e Caccini quello di pedagogia.

Cortesie internazionali. — L'altro ieri, a Lione, come venne annunziato, ebbe luogo l'inaugurazione dell'8° concorso internazionale di tiro. Dopo il tiro a cui presero parte i tiratori italiani ed argentini un banchetto ha riunito gli organizzatori del concorso, gli invitati e i tiratori.

Merillon, presidente dell'unione delle società di tiro francesi, prendendo la parola si felicitò della presenza dei fratelli di arme italiani. Aggiunse che voleva inviare un saluto speciale anche ai delegati argentini venuti da così lontane ragioni che hanno diritto a tutte le simpatie dei francesi.

Arte ed artisti. — L'impresa del teatro Adriano, diretta dal cav. Benedetto De Stefano, proseguendo l'ardita iniziativa dell'anno scorso, ha preparato per la stagione autunnale una grande stagione lirica che per la scelta delle opere e per il concorso di artisti rinomatissimi, tra cui il tenore Alessandro Bonci e il baritono romano Mattia Battistini, costituirà un vero avvenimento.

Si rappresenteranno le seguenti opere: *Iris* — *Puritani* — *Elisir d'amor* — *Barbiere di Siviglia* — *Maria di Rohan* e *Zampa*.

Per l'*Iris* sono stati scritturati la signora Emma Carelli e il tenore Schiavazzi.

Per i *Puritani* il tenore Alessandro Bonci, la signora Giulietta Wermez, il baritono Moreo e il basso Wulmann.

Per l'*Elisir d'amore* Alessandro Bonci e la signora Wermez.

Pel *Barbiere di Siviglia* il baritono Mattia Battistini, la signora Wermez e il tenore Parola.

Per la *Maria di Rohan* Mattia Battistini e la signora Corsi.

Per *Zampa*, la grande musica del maestro Hérold - mai rappresentata a Roma - il baritono Mattia Battistini e la signora Corsi.

Direttore d'orchestra sarà il maestro Zuccani, ma è probabile che il maestro Mascagni, dirigerà qualche rappresentazione dell'*Iris*.

Per tutte indistintamente le opere, gli scenari e i figurini verranno appositamente confezionati a Milano e sarà materiale nuovissimo.

Italiani a Londra. — Telegrammi da Londra recano che l'altro ieri ha avuto luogo colà, alla *Saint James Hall* un grandioso concerto a beneficio delle istituzioni italiane di Londra. Si prestarono gentilmente tutti gli artisti italiani del *Convent-Garden*. Caruso e Scotti suscitarono vero entusiasmo; le signorine Ravogli e Russ furono festeggiatissime; tutti gli altri artisti riscossero vivissimi applausi.

Il concerto venne giudicato il migliore dell'attuale stagione. Vi sono intervenuti l'ambasciatore d'Italia comm. Pansa coll'ambasciatrice, e Autorità consolari, i membri della Camera di commercio italiana ed un pubblico sceltissimo, in totale 1500 persone.

L'introito è stato di 600 lire sterline.

Per l'Esposizione di Saint-Louis. — La Camera di commercio di Roma, comunica che a St.-Louis: 720 Math Fourth Street, risiede il Comitato centrale italiano, patrocinato e promosso dal R. Commissario generale per l'Italia, il quale ne ha inoltre la presidenza onoraria.

Detto Comitato, rappresentante quella nostra Colonia, prega i connazionali che si propongono visitare l'Esposizione internazionale di St.-Louis, a rivolgersi, anche per iscritto, alla sua sede centrale precitata, per avere tutti gli schiarimenti riguardanti il paese e l'Esposizione, nonchè gli indirizzi e i prezzi di convenienti alloggi, guide, interpreti, ecc.

Marina mercantile. — Da Montevideo è partito ieri pel Brasile e Genova il piroscafo *Orione*, della N. G. I., ed è giunto a Bombay il *Capri*, della stessa Società, proveniente da Hong-Kong. Il piroscafo *König Albert*, del N. L., giunse a Genova proveniente da New-York, ed il piroscafo *Città di Torino*, della Veloce, partì da Napoli per New-York.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 8. — *Camera dei deputati.* — (Seduta antimeridiana) — Si approva il progetto di legge per l'ammissione in franchigia in Francia dei grani esteri provenienti dalla Tunisia, mentre ai cereali esteri che entreranno in Tunisia sarà applicata la tariffa minima francese.

Montebello chiede che sia iscritto all'ordine del giorno della seduta di lunedì lo svolgimento della sua interpellanza al ministro della guerra, generale André, circa la seconda visita medica a cui è stato sottoposto il comandante Cuignet per ordine del ministro della guerra, malgrado la volontà manifestata dalla Camera.

Non essendo presente il ministro della guerra, il presidente del Consiglio, Combes, chiede che l'interpellanza di Montebello segua il suo turno regolare nell'ordine del giorno.

La Camera approva il rinvio, con 282 voti contro 269.

Buisson presenta una proposta di modificazione alla legge sull'insegnamento congregazionista. Egli dice che vorrebbe che si togliesse l'autorizzazione dell'insegnamento anche a quelle congregazioni che formano il personale insegnante per le scuole francesi all'estero e nelle colonie. Soggiunge che se tale autorizzazione verrà mantenuta, i congregazionisti continueranno ad insegnare cambiando soltanto l'abito che è segno di servilismo. (Rumori prolungati).

Berger grida: Questa espressione è anti-francese! Il Centro e la Destra impediscono a Buisson di continuare il discorso.

Il presidente Brisson è costretto a coprirsi ed a sospendere la seduta.

Allorchè la seduta viene ripresa, il presidente annunzia che Buisson, non volendo intralciare il lavoro della Camera, rinunzia a chiedere l'urgenza per la sua proposta.

PIETROBURGO, 8 — Il generale Sakharoff invia il seguente telegramma allo Stato maggiore generale, in data del 7 corrente:

Truppe di fanteria e di cavalleria nemiche apparvero al nord di Se-niutchen. Il mattino del 6 un gruppo di cavalleria, composto di cinque squadroni si diresse verso i villaggi di Mun-shui-khi, di Shan-ju-giu-tung e di Mun-zià-tung.

Contemporaneamente, dalle 5 del mattino, un distaccamento nemico, forte di tre battaglioni, intraprese un movimento in avanti nel raggio della montagna ad est della ferrovia attraverso Si-pha-ma-ling, Munzia-tung, Tshun-pu-dsa e Yu-king.

Il luogotenente generale Zopomsky impedì la marcia in avanti fino alle dieci del mattino, momento in cui, minacciato di essere aggirato sul fianco destro, ha dovuto ritirarsi.

Il capo del distaccamento, udendo il mattino del 6 un fuoco di fucileria sulla montagna, lanciò nella direzione delle detonazioni, verso Siu-skhadsa, una compagnia ed un distaccamento di cacciatori.

Il capo del distaccamento si diresse egli stesso verso il sud coll'intenzione di marciare verso Siao-khetza, ma nel frattempo il nemico, avanzando dal sud lungo la linea ferroviaria, era riuscito ad occupare, con un battaglione di fanteria e quattro squadroni di cavalleria, le colline presso Tao-fa-pu, sulla sponda destra del fiume Kho, nelle vicinanze della linea ferroviaria. Inoltre due compagnie e quattro squadroni ci sbarravano il passo sulle coll e a quattro chilometri ad est di Bao-si-tchja, dove passa la strada da Sa-la-tza a Siao-ktetza, attraverso i villaggi di Hon-tzia-tza e Tchjo-su-ziatun.

Il mattino del 6 corr, i giapponesi cominciarono l'avanzata anche sul fronte di Schan-tzuy, accompagnata da un movimento aggirante lontano dalle colline e dalla valle del fiume di Tsi-linkaov verso Liao-huvo, a 13 chilometri da Hai-ciù, in direzione sud-est.

Nello stesso tempo una compagnia russa difendeva ostinatamente il passo verso il sud di Sia-dia-nia, ma dovette ritirarsi sotto la pressione del nemico, avendo perduto il comandante ed avendo due ufficiali feriti.

Alle 6 pom. el 6 corr. tre battaglioni nemici con artiglieria presero posizione tra Ran-tai e Tchjan-putza.

Tre battaglioni giapponesi avevano le loro avanguardie nelle vicinanze di Hus-lin-pu e di Siao-khetza. Questi due punti furono nel mattino del 7 sgombrati dai giapponesi. Non sono ancora accertate le nostre perdite nello scontro del 6 corrente, ma si sa però che i luogotenenti Yagonine e Kamentski sono feriti. Vi sono inoltre quindici soldati morti o feriti.

In generale durante la giornata del 6 corrente si osservò che il nemico passava all'offensiva su tutto il suo fronte simultaneamente dalla sponda fino a valle del fiume Tchiu-stan. Esploratori accertarono che il 6 corrente le colonne nemiche marciavano da Se-niu-tchen verso il nord, lungo la ferrovia. Più ad est la loro forza era costituita da una divisione di fanteria con due reggimenti di cavalleria e sessanta cannoni.

Il mattino del 7 si scoprì nelle vicinanze di Siao-khetza il resto del bivacco nemico.

Lo stesso giorno fin dalle 4,30 del mattino il nemico riprese l'avanzata lungo la ferrovia ed occupò alle 8 antimeridiane le colline presso Baositchja.

Le nostre pattuglie incontrarono piccoli corpi di avanguardie giapponesi presso il passo di Scia-pan-lin. Durante queste ricognizioni un cosacco scomparve.

Il luogotenente Bulyga ed un cacciatore, che si trovavano tra i nostri e che ebbero tagliata la via dal nemico nello scontro del 3 corrente a Ham-hai, sono tornati sani e salvi. Non ci zono state pioggie.

TIEN-TSIN, 8. — Tre francesi, che hanno lasciato Port-Arthur, sono giunti giovedì a Ta-ku a bordo di una giunca cinese. Essi dicono che la guarnigione comprende 30,000 soldati e 10,000 marinai.

La controtorpediniera *Burnkoff* si recò quattro volte a New-chuang.

I russi posero in batteria settecento cannoni sulle colline a nord di Porth-Arthur.

CE-FU, 8. — Durante tutto il pomeriggio di giovedì le giunche cinesi che traversavano il golfo di Pet-chi-li hanno udito un forte cannoneggiamento.

LONDRA, 8. — *Camera dei lordi* — Il primo lord dell'Ammiragliato, conte di Selborne, rispondendo ad analoga interrogazione, dichiara che la Marina inglese deve avere un personale speciale capace di parlare le lingue più importanti del mondo e soggiunge che un congedo di quattro mesi sarà accordato agli ufficiali perchè si rechino in Italia per perfezionarsi nella lingua italiana.

TOKIO, 9. — Dopo un accanito combattimento le truppe giapponesi al comando del generale Oku si sono impadronite ieri di Kai-ping.

BREST, 9. — Iersera vi furono disordini in città. Centocinquanta gendarmi a cavallo e cinquecento uomini di fanteria sciolsero varî assembramenti.

Durante i tumulti i dimostranti lanciarono sassi contro i gendarmi e le truppe, che li caricarono. Parecchi rimasero feriti e furono operati numerosi arresti.

Il Prefetto ed il colonnello, capo dello stato maggiore della piazza, furono colpiti da sassi.

La città è occupata militarmente.

LONDRA, 9. — *Camera dei comuni.* — Il ministro della guerra, sir Arnold Forster, annunzia che il Governo ha preso misure per impedire che si estenda alle scuderie private una malattia che infierisce nelle scuderie militari, la quale ha colpito 314 cavalli.

Di questi 254 morirono e soltanto 32 sono guariti.

Questa malattia è stata importata dall'Africa meridionale.

GYANGTSÈ, 9. — La fanteria montata inglese ha inseguito e raggiunto ieri a Dontsè l'esercito tibetano in piena ritirata e gli ha inflitto altre perdite.

Mancano notizie dei negoziatori tibetani.

ATENE, 9. — Un telegramma ufficiale da La Canea annunzia che a Laklai i partigiani del capo Melindretos, recentemente condannato per ragioni politiche, attaccarono il palazzo del Municipio, stracciarono la bandiera e fuggirono nelle montagne. Questo atto ha provocato indignazione.

MADRID, 9. — *Camera dei deputati.* — Il presidente del Consiglio, Maura, ha chiuso la discussione relativa alle domande di autorizzazione a procedere, dichiarando che il Governo per mostrare che non ha ostilità verso i deputati contro i quali è stata chiesta l'autorizzazione a procedere propone il seguente accordo: Dimenticare i fatti passati; per l'avvenire aggiungere al regolamento della Camera un articolo così concepito: « Ogni domanda di autorizzazione a procedere che non sia esaminata entro un termine fissato sarà dichiarata accordata ».

La dichiarazione del presidente del Consiglio è accolta con lunghi applausi.

I repubblicani si riuniscono per deliberare sulla condotta da seguire.

Nei corridoi la maggioranza considera la situazione di Maura eccellente in seguito a queste dichiarazioni.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
dell'8 luglio 1904

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50,60.
Barometro a mezzodì	759,51.
Umidità relativa a mezzodì	33.
Vento a mezzodì	N.
Stato del cielo a mezzodì	q. sereno.
Termometro centigrado	massimo 31°,8. minimo 19°.1.
Pioggia in 24 ore	—

8 luglio 1904.

In Europa: pressione massima di 768 in Baviera, minima di 752 sul Mar Bianco.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito di 1 a 2 mill.; temperatura aumentata, tranne che in Sicilia; pioggiarelle e temporali sull'Italia inferiore e Sicilia.

Barometro: minimo a 761 al SE; massimo a 767 lungo la catena alpina.

Probabilità: venti deboli o moderati settentrionali, cielo sereno o poco nuvoloso.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 8 luglio 1904

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio . .	sereno	calmo	28 2	23 6
Genova	sereno	calmo	30 2	24 0
Massa Carrara . .	sereno	calmo	29 2	20 8
Cuneo	sereno	—	27 8	19 2
Torino	1/4 coperto	—	28 3	21 0
Alessandria . . .	sereno	—	29 5	19 5
Novara	sereno	—	31 0	24 4
Domodossola . . .	sereno	—	29 8	18 5
Pavia	sereno	—	30 0	16 4
Milano	sereno	—	33 3	19 2
Sondrio	sereno	—	28 9	13 7
Bergamo	sereno	—	27 5	20 0
Brescia	sereno	—	32 0	19 5
Cremona	sereno	—	32 5	19 7
Mantova	—	—	—	—
Verona	sereno	—	29 6	19 8
Belluno , ...	sereno	—	28 4	16 5
Udine	sereno	—	28 9	17 9
Treviso	1/4 coperto	—	33 5	20 1
Venezia	nebbioso	calmo	29 8	19 3
Padova	sereno	—	29 9	18 5
Rovigo	sereno	—	27 9	19 2
Piacenza	sereno	—	29 0	18 1
Parma	sereno	—	30 3	20 2
Reggio Emilia . .	sereno	—	29 0	19 5
Modena	1/4 coperto	—	28 1	18 6
Ferrara	sereno	—	28 1	20 2
Bologna	sereno	—	27 1	19 4
Ravenna	sereno	—	26 8	15 9
Forlì	sereno	—	28 2	19 0
Pesaro	sereno	calmo	27 0	18 5
Ancona	caliginoso	legg. mosso	26 0	22 4
Urbino	sereno	—	22 6	16 9
Macerata	sereno	—	25 1	18 3
Ascoli Piceno . . .	sereno	—	25 0	17 0
Perugia	1/4 coperto	—	26 4	16 8
Camerino	sereno	—	20 9	15 8
Lucca	sereno	—	32 9	18 1
Pisa	sereno	—	30 4	15 3
Livorno	sereno	calmo	30 0	18 8
Firenze	sereno	—	29 5	17 2
Arezzo	sereno	—	27 3	18 2
Siena	sereno	—	26 4	17 3
Grosseto	sereno	—	31 0	19 2
Roma	sereno	—	28 9	19 1
Teramo	sereno	—	24 2	17 4
Chieti	sereno	—	23 6	14 0
Aquila	1/4 coperto	—	21 9	15 9
Agnone	1/4 coperto	—	27 8	14 5
Foggia	1/4 coperto	—	25 5	17 7
Bari	sereno	legg. mosso	24 2	18 8
Lecce	sereno	—	27 8	19 8
Caserta	1/4 coperto	—	26 7	17 1
Napoli	sereno	calmo	25 8	20 8
Benevento	3/4 coperto	—	24 8	20 0
Avellino	1/4 coperto	—	23 8	18 5
Caggiano	1/2 coperto	—	19 6	14 8
Potenza	1/4 coperto	—	19 8	14 1
Cosenza	sereno	—	25 0	17 5
Tiriolo	sereno	—	20 0	12 8
Reggio Calabria .	sereno	calmo	28 6	22 2
Trapani	1/2 coperto	mosso	27 2	23 9
Palermo	3/4 coperto	mosso	30 0	19 0
Porto Empedocle .	3/4 coperto	mosso	30 0	24 0
Caltanissetta . . .	sereno	—	30 0	19 5
Messina	1/2 coperto	calmo	29 8	20 5
Catania	coperto	calmo	28 1	21 1
Siracusa , ...	piovoso	mosso	29 0	21 2
Cagliari	sereno	legg. mosso	31 0	18 5
Sassari	sereno	—	29 3	20 4

Direttore: G. B. Ballesio. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile.*